

**A Regione Liguria**

**Dipartimento Ambiente e Protezione Civile**

Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione  
Ecologica

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo  
Sostenibile

PEC [via.certificata@cert.regione.liguria.it](mailto:via.certificata@cert.regione.liguria.it)

**Dipartimento Lavori pubblici, Infrastrutture e  
Viabilità**

Vice Direzione Generale Infrastrutture e Trasporti  
PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Assessore Lavori Pubblici  
Dott. Giacomo Raul Giampedrone  
PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

**A ANAS S.p.A.**

Struttura Territoriale Liguria  
PEC: [anas.liguria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.liguria@postacert.stradeanas.it)

**Oggetto:** S.S. 1 "Aurelia" - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola superiore - Lotto di Completamento.  
Cod. Progetto GE267- PPM: NONOGE00098 - CUP: F91B20000880001.

Si fa riferimento alla nota V312 classificazione 2023/13.17.2/3 di cui al prot.1063586 in data 26/07/2023 di codesto Dipartimento, trasmessa alla struttura Liguria di Anas ed inoltrata alla struttura commissariale per le vie brevi, per rappresentare quanto nel seguito riportato.

**Premesso:**

- che il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 4 comma 1 come sostituito dall'art. 9 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 in data 11 settembre 2020, prevede, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare

difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale, e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

- che con D.P.C.M. del 5 agosto 2021, è stata individuata nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 32 del 14 giugno 2019, l'infrastruttura denominata "S.S. 1 "Aurelia". *Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola superiore - Lotto di Completamento, con il relativo codice CUP F91B20000880001*", quale opera caratterizzata da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
- che l'articolo 2, comma 1, del citato D.P.C.M. prevede la nomina del sottoscritto Ing. Matteo G. Castiglioni quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere in oggetto;
- che l'articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M., ha stabilito che il Commissario si avvalga, per l'espletamento del suo incarico, delle strutture di Anas S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Visto:**

- l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale prevede che "... *L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati...*";
- l'art. 4 comma 3 del D.L. n. 32 del 2019 e ss.mm.ii.;
- che l'intervento "S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado – Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento" rientrava nel sistema della viabilità di accesso all'hub portuale di Savona, inserito nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001 - Legge Obiettivo;

- che con Delibera CIPE n. 77 del 03/08/2007 era stato approvato il progetto definitivo GE21 - *"Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e vado: variante alla S.S. 1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola superiore"* ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità;
- che in data 15/02/2012 venivano consegnati i lavori relativi all'intervento di che trattasi;
- che durante l'esecuzione dei lavori, si rese necessaria l'occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle già previste nel progetto definitivo, destinate a sito di deposito intermedio per stoccare cumuli omogenei di materiale provenienti dagli scavi fino alla loro caratterizzazione di terra e roccia da scavo, sulla base delle caratteristiche geotecniche e chimiche, e successivo conferimento al sito finale o successivo riutilizzo all'interno del cantiere;
- che in data 31/12/2016 scadeva la validità del Piano di Utilizzo del materiale da scavo di cui all'art. 5 D.M. 161/2012 relativo al *"Progetto della Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli dell'A10 di Savona ed Albisola ed i porti di Savona e Vado Ligure: Variante alla S.S. 1 nel tratto Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore"*, approvato con la D.G.R. 1454/2013 e ss. mm. e ii.;
- che Anas con nota n. 55681 in data 03/02/2017, presentava istanza di proroga della durata del Piano di Utilizzo Materiale di Scavo di cui alla D.G.R. n. 1454/13 e ss. mm. ii., chiedendo che il termine dei lavori di fine lavori venisse differito al 31/12/2019, in relazione al prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, e segnalando che per tutta la durata dei medesimi sarebbe stato necessario poter conferire le terre e rocce da scavo nei siti già autorizzati con le precedenti deliberazioni;
- che con ulteriore nota n. 67583 in data 9/02/2017, Anas presentava istanza di approvazione di un nuovo Piano di Utilizzo del materiale da scavo di cui alla D.G.R. n. 1454/13 e ss. mm. ii. limitatamente alla durata di validità dello stesso, da differire al 31/12/2019 sulla base del crono programma dei lavori aggiornato, senza variazioni alle condizioni tecniche del Piano già approvato con la sopracitata D.G.R.;
- che le suddette richieste venivano approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 115/2017;

**Considerato:**

- che durante l'appalto, l'Impresa mandataria CMC (dell'A.T.I. CMC - Itinera), esecutrice dei lavori, per effetto di vicende aziendali veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, comportando lo scioglimento del contratto disposto dal Tribunale di Ravenna Ufficio Fallimenti con decreto di data 27/06/2019;

- che a seguito dell'intervenuto scioglimento contrattuale si è reso necessario redigere un nuovo progetto esecutivo di completamento per il riappalto dei lavori necessari a terminare l'opera parzialmente realizzata, **opera nel frattempo, come detto, commissariata con i citati veicoli di legge;**
- che Anas con nota n. 603578 del 28 ottobre 2019, in vista della scadenza della proroga del PUT prevista per il 31/12/2019, chiedeva alla Regione Liguria la proroga della validità del PUT fino alla fine dei lavori. In particolare, Anas con detta istanza, richiamando le Deliberazioni di Giunta Regionale e dando atto del permanere delle condizioni che avevano permesso di approvare il Piano di Utilizzo in vigore, ne chiedeva la proroga fino al 31/12/2024;
- che la Regione Liguria con nota del 23 dicembre 2019, prot. IN/2019/22094, preso atto della richiesta di Anas ha rappresentato che *"la richiesta di Anas non deriva da mutate condizioni ambientali in base alle quali era stato rilasciato parere positivo"*;
- che a seguito dello scioglimento del contratto con il precedente appaltatore è stato necessario redigere lo stato di consistenza del cantiere finalizzato: a) a determinare la contabilità finale dell'impresa; b) a collaudare l'opera realizzata fino a quel momento; c) a redigere il progetto di completamento dell'opera;
- che tali attività sono state, peraltro, condizionate dallo stato pandemico dovuto al Covid-19;
- che l'aggiornamento del Contratto di Programma Anas-MIT 2016/2020 (Interventi in corso Adeguamento e messa in sicurezza, Completamenti Itinerari e Nuove Opere) ha previsto l'intervento GE21 - *"Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e vado: variante alla S.S. 1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola superiore"* per un importo pari a € 239.413.750,98;
- che a conclusione della fase di progettazione esecutiva dell'intervento di riappalto GE267 - *"S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore Lotto di completamento"*, l'investimento complessivo delle opere è ammontato a complessivi € 79.588.499,94, e di conseguenza si è reso necessario un ulteriore finanziamento pari a € 42.374.332,75;
- che, preso atto della crisi mondiale scaturita dalla guerra Russia-Ucraina, a seguito dell'applicazione della rev.2 di giugno 2022 del prezzario Anas, l'importo del progetto esecutivo ha raggiunto il valore complessivo di € 92.165.447,62;
- che le maggiori occorrenze sono state reperite interamente presso il MIT;
- **che con dispositivo n.1 del 02/08/2022, il sottoscritto Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento "S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona**

*Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento" ai sensi dell'art 27 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 che recita integralmente "... Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nei progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo ...".*

- che i lavori di completamento in oggetto sono stati aggiudicati, previa gara d'appalto, al Raggruppamento "ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A. / Italiana Costruzioni S.p.A. / Euro sistemi S.r.l. / De Cicco S.r.l., Edilelettra Di De Nicolò Donato & Figli S.r.l. - RTP "Sersys Ambiente - Lombardi Ingegneria S.r.l. - Studio Progetto Ambiente" e consegnati in data 24/05/2023;
- che l'art. 226 del nuovo codice dei contratti ovvero il D.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che "... a decorrere dalla data in cui il nuovo codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

**Considerato altresì:**

- che in riferimento agli strumenti di programmazione regionale e provinciale delle attività estrattive che raccomandano, ogni qualvolta sia possibile, il riutilizzo dei materiali di risulta piuttosto che l'approvvigionamento tramite cave di prestito o già in esercizio, il progetto prevedeva il riutilizzo per riempimenti e/o ripristini di una parte del materiale scavato;
- che complessivamente la gestione dei materiali di scavo è avvenuta in conformità a quanto previsto nel Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo approvato con D.G.R. n. 1454 del 19/11/2013 e nelle successive integrazioni coordinate dalle delibere D.G.R.1454/13, 331/14 e 115/2017;

- che il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, contenuto nel progetto di completamento così come approvato dal sottoscritto Commissario, conferma ed integra i contenuti riportati nel PUT di cui alla D.G.R. n. 1454/2013 come in ultimo modificata dalla D.G.R. 115/2017;
- che il suddetto Piano non apporta variazioni sostanziali ed è quindi stato redatto in conformità ai documenti progettuali precedentemente approvati ai sensi del D.M. 161/2012;
- tutte le condizioni tecniche già previste con le sopraccitate D.G.R. risultano assolutamente invariate così come tutte le prescrizioni ivi contenute;
- che in conformità all'art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012, il Piano di Utilizzo avrà validità pari alla durata complessiva dei lavori che interessano la movimentazione, il riutilizzo ed il conferimento di terre e rocce da scavo in base al cronoprogramma dei lavori;
- che nelle more dell'inizio dei lavori, il nuovo appaltatore, con nota n. 932 del 24 luglio 2023, ha comunicato alla Regione Liguria l'avvio dell'attività di selezione granulometrica su terre e rocce da scavo, come previsto dal PUT di cui si richiedeva la proroga in data 28 ottobre 2019, ritenendo lo stesso, legittimamente, in vigore;
- che con nota del 26 luglio 2023, prot. 1063586, la Regione Liguria riscontrava tale ultima comunicazione della ICI Infrastrutture S.p.A. rilevando - del tutto inaspettatamente considerati gli oltre tre anni trascorsi dalla richiesta di Anas S.p.A. - che nella nota della Regione del 23 dicembre 2019 non vi era alcun riferimento alla proroga della validità del PUT;
- che anche con tale ultima nota, la Regione Liguria nulla dispone in merito alla richiesta di proroga della validità del PUT presentata da Anas S.p.A. in data 28 ottobre 2019.

**Valutato:**

- che l'opera costituisce un'importante arteria di collegamento con funzione di distribuzione tra la viabilità secondaria esistente in zona e quella primaria costituita dalla rete autostradale;
- che gli elaborati specifici di progetto descrivono la cantierizzazione delle principali opere e le relative fasi di produzione delle terre, come da tabelle contenute del capitolo 4 del progetto esecutivo denominato "*Fasi di produzione delle terre*";
- che il Piano di Utilizzo delle terre, allegato al progetto esecutivo di completamento, non apporta variazioni sostanziali ed è quindi stato redatto in conformità ai documenti progettuali precedentemente approvati (cfr. Allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al progetto esecutivo) ai sensi del D.M. 161/2012;

- che per la realizzazione del progetto è previsto lo sviluppo della cantierizzazione secondo tre tipologie di cantieri: principali (CP), logistici (CL) e operativi (CO), cui si aggiungeranno cantieri operativi secondari per lavori di breve durata ed entità;
- che nel contesto generale sono presenti le aree di cantiere che mantengono la nomenclatura del precedente progetto esecutivo, per il quale era già stato approvato il PUT;
- che viene confermato inoltre anche quanto contenuto negli Allegati E e G del P.U.T. vigente, ossia che tutti i campioni esaminati, sui quali è stata svolta anche un'analisi finalizzata alla individuazione di eventuali contaminanti, evidenziano concentrazioni di amianto sempre inferiori alla soglia di rilevabilità (< 100 mg/kg).

**Valutato altresì:**

- che quindi permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione del presente atto;
- che ad oggi non è pervenuta alcuna determinazione della Regione Liguria in ordine alla richiesta di proroga del PUT avanzata da Anas S.p.A. in data 28 ottobre 2019;
- che tutte le condizioni tecniche già previste con le sopraccitate D.G.R. risultano assolutamente invariate così come tutte le prescrizioni ivi contenute;
- che sussistono i presupposti e le condizioni che hanno consentito l'approvazione del PUT allegato al progetto esecutivo di completamento, così come peraltro avvenuto con dispositivo commissariale n.1 del 02/08/2022;
- che l'art. 4 comma 2, del D.L. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede che per i provvedimenti/atti/autorizzazioni/nulla osta relativi alla tutela ambientale, i termini dei relativi procedimenti siano dimezzati.

Alla luce di quanto sopra premesso, visto, considerato e valutato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1 bis, del D.lgs. 50/2016 e 226 D.lgs. 36/2023, **si comunica che il PUT (Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo) del progetto esecutivo in argomento è da ritenersi valido per cinque anni a partire dal 31/12/2019.**

Il Commissario Straordinario

Ing. Matteo Castiglioni